



Atri, 13/11/2023

Alla

REGIONE ABRUZZO

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Integrazione al Parere non favorevole espresso dal Comune di Atri e trasmesso in data 13.03.2023 e successive integrazioni, nell'ambito del procedimento di autorizzazione regionale alla realizzazione e gestione di un impianto di coincenerimento con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi avviato su istanza della NDT ENERGY Srl, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, art. 208 e L.R. n 45/2007, art. 45, da realizzarsi nella Frazione Casoli, Contrada Straccia, Zona Industriale del Comune di Atri (Te).

Nell'ambito della conferenza dei servizi fissata nuovamente in data 13.11 2023, nel fare integrale rinvio alle eccezioni, deduzioni e produzioni tutte, formulate da questa Amministrazione in particolare alla necessità della istaurazione del procedimento di AIA, all'improcedibilità per violazione del DM 22/2013, alla incompetenza del SGR regionale oltreché alla incompatibilità della localizzazione urbanistica del progetto rispetto al Piano Regionale dei Rifiuti, in questa sede si osserva quanto segue:

I. Sulla documentazione prodotta dalla NDT Energy in vista della Conferenza di Servizi del 24.10.2023

In primo luogo, ci si trova nella necessità di ribadire ancora una volta come le integrazioni da ultimo presentate siano la prova della contraddittorietà ed incompletezza del progetto, che la ditta proponente avrebbe dovuto presentare nella sua forma definitiva fin dall'avvio della procedura. Inoltre, si rileva come tali documenti **NON COSTITUISCONO CHIARIMENTI ma modifiche progettuali, pertanto preventivamente si chiede lo stralcio degli stessi oltre che l'archiviazione del progetto proposto dalla NDT Energia Srl.**

Per mero scrupolo entrando nel merito della documentazione illegittimamente prodotti si espone quanto segue.

Operando il confronto critico fra il QRE, presentato in gennaio 2023 (di seguito indicato con la lett. A), e quello modificato a ottobre 2023 (di seguito indicato con la lett. B), associati al progetto di coinceneritore NDT-Energy srl in Casoli di Atri (Te) 5.11.2023.

Si osserva in via preliminare e generale che nel progetto in esame nessuna relazione, né implicita né tanto meno esplicita, è stata mai stabilita fra le masse e le composizioni delle materie in ingresso ed uscita o sottoposte a lavorazione in Neodecortech con i flussi di massa e la natura delle sostanze inquinanti emesse, come per legge. Mentre le concentrazioni delle sostanze inquinanti non sono proprio indicate, i flussi di massa orari non trovano riscontro nella realtà documentale e di fatto; quelli riferiti ai 30 minuti sono il dimezzamento di quelli costruiti artatamente, e quelli annuali sono dedotti in proporzione errata. E' di tutta

evidenza che le conclusioni sono errate, perché frutto di premesse sbagliate così come errata è la procedura deduttiva.

Osservazioni nel merito:

1) Tolte le colonne dei flussi di massa orari e annuali, A e B non sono i QRE valutati in progetto, ma sono semplicemente una copia, per quanto possibile, della lista dei VLE (valori limite di emissioni) all. 1 al titolo III-bis alla parte quarta del d.lgs. 152/2006 e smi: i valori delle emissioni, preconizzati dal progetto, non vi sono riportati. Non è possibile pertanto leggersi il mantenimento delle emissioni sotto la soglia dei VLE, né prima né dopo gli abbattimenti.

2) Inspiegabilmente, i flussi di NO₂ e di SO₂, che in A sono l'uno il doppio dell'altro, in B sono identici; altrettanto inexpiegabilmente e, in più, inverosimilmente, in entrambi i casi sono fra loro identici flussi di HCl e NH₃, di diossine/furani e PCB.DL, e di Hg e (Cd + Tl), mentre il flusso di NH₃ è il doppio preciso di quello delle polveri; inoltre – ed incredibilmente - in B i flussi di CO e di NO₂ sono dimezzati rispetto ad A, in proporzione delle concentrazioni misurate in 30 minuti.

3) In B viene introdotta la formaldeide (assente in A), alla quale, inexpiegabilmente e inverosimilmente, viene attribuito un flusso pari con precisione al 10% del CO e all'1% del Hg.

4) In B alla formaldeide è attribuito un VLE di 5 mg/Nmc, che non si ritrova nell'all. 1 al titolo III-bis della parte quarta del d.lgs. 152/2006 (Nota: in Lombardia, ove la Neodecortech ha un altro stabilimento senza fornace, il limite fissato dalle norme è 2 mg/Nmc).

5) Pur avendo la NDT Energy alla fine dichiarato che l'attività annuale dell'inceneritore si estenderebbe per 270 giorni equivalenti, la maggior parte dei flussi è invece riferita a 293 giorni; tuttavia, il flusso di diossine/furani dura circa mezzo giorno in più per anno e quello degli IPA circa un giorno e mezzo.

6) Nel *“riepilogo sistemi di abbattimento”* annesso a B, a ulteriore conferma di 1) sopra, sulla base di test auto-eseguiti 'ad usum delphini' dal *“costruttore”* (v. chiarimenti del 22.09.2023) **si stimano previsioni di valori emissivi solo per quattro sostanze inquinanti delle quindici elencate.**

7) In nessuno dei due casi vengono trattate le emissioni nelle fasi transitorie di accensione, spegnimento e minimo tecnico, delle quali non si conosce nemmeno l'eventuale durata.

8) I VLE proposti, acriticamente copiati dall'all. 1 al titolo III-bis (non II-bis) della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, pongono di per se stessi il progetto in contrasto col PRTQA.

9) Poiché tra le emissioni sono contemplate sostanze fortemente tossiche (formaldeide, diossine...) la legge (DM 124/25.02.2000) prevede il loro *“immediato”* arresto in caso di avarie, malfunzionamenti ed eventi incidentali. Nulla è detto dalla ditta proponente, attorno al QRE, su cosa succederebbe, nel suo stabilimento e nell'intorno, nel caso che anche un solo elemento dei sistemi di abbattimento risulti non funzionante.

10) Lo studio di diffusione e ricaduta delle emissioni appare concentrarle, in calma di vento, proprio nell'area dello stabilimento; ciò impone (norma europea aggiornata a giugno 2023) che il VLE della

formaldeide sia fissato a 0,062 mg/Nmc di gas emesso. La Neodecortech non ha dato prova di essersi tempestivamente adeguata come da legge, a tale limite, già senza il bruciatore lì vicino; non solo: come fa la stessa calma di vento a garantire che le concentrazioni di formaldeide dentro le abitazioni prossime non superino il valore di sicurezza fissato dalla legge? Inoltre, alcun rilievo e studio sono formulati in virtù del rispetto della L. 81/2008 in ordine all'incidenza della formaldeide sui luoghi di lavoro.

In conclusione, non è stata data alcuna confutazione a nessuna delle obiezioni critiche, già sollevate dal Comune di Atri in tutto il corso del procedimento che quindi non sono state superate. Balza agli occhi come il dato relativo alla Formaldeide, che era stato escluso, ora compaia nel QRE B, **pertanto nessun chiarimento è stato fornito.**

**** *

II. Sintesi delle gravi illegittimità che interessano la procedura e la documentazione

Sotto il profilo progettuale si eccepisce nuovamente, sul presupposto che l'impianto del quale si intende ottenere l'autorizzazione proposto dalla NDT Energy Srl è connesso con l'impianto della Neodecortech, quanto segue:

In riferimento alla Neodecortech:

- 1) Illecito impiego delle resine melamminiche da parte di Neodecortech, per assenza di certificazioni;
- 2) Scorretta classificazione dei rifiuti provenienti come cascami dalle resine melamminiche;
- 3) Necessità di autorizzazione al trattamento meccanico dei cascami , per la trasformazione in End of Waste;
- 4) Scorrette quantificazione e qualificazione potenziali (e incontrollabilità) delle materie in ingresso ed uscita e degli EoW prodotti.

In riferimento alla NDT Energy:

- 1) In relazione alle potenzialità del bruciatore, scorretta quantificazione specifica degli EoW ammissibili in ingresso;
 - 2) Incontrollabilità qualitativa degli EoW in ingresso al bruciatore;
 - 3) Incontrollabilità della provenienza esterna dei combustibili
 - 4) Scorrette quantificazione e qualificazione dei rifiuti prodotti, includendo le ceneri e residui dei dispositivi di abbattimento; carenza del connesso piano di smaltimento;
 - 5) Carenza di piano di stoccaggio dei combustibili;
 - 6) Scorretta formulazione del QRE, omissione delle fonti emissive diffuse, omissione del QRO anche in presenza di formaldeide, omissioni delle fasi transitorie;
 - 7) Carenza del rendimento energetico minimo di legge;
 - 8) Omissione del confronto col PRTQA;
 - 9) Inammissibilità del VLE della formaldeide in rapporto all'esposizione dei lavoratori e dei residenti dell'intorno;
-

10) Carenza di valutazioni e misure riguardanti la sicurezza.

**** *

III. Sulla produzione ulteriore presentata dalla NDT Energy Srl e pubblicata in data 10.11.2023

Del tutto inconferente appare poi quanto prodotto dalla ditta proponente e relativa ad un impianto ubicato nel comune di Bra (Cn). Si fa riferimento e rinvio ad una normativa superata ed in ogni caso il parere in ordine ad un progetto estraneo alla procedura in oggetto, appare un espediente artificioso ed inconferente, con casistica giurisprudenziale totalmente inconferente.

E' invece importante rilevare che il progetto **citato è stato sottoposto a Procedura AIA; a conferma di quanto da ripetutamente richiesto dalla scrivente Amministrazione.**

**** *

IV. Sulla Responsabilità del Servizio Gestione Rifiuti

E' di tutta evidenza che la procedura vada archiviata e come sussista la grave responsabilità del Servizio circa la mancata archiviazione del progetto con conseguenze in ordine alla tutela dell'attività amministrativa dando luogo ad un inutile depauperamento delle risorse pubbliche.

**** *

Conclusioni

L'Amministrazione comunale di Atri, nel riportarsi a tutto quanto già versato in atti, ribadendo la determinazione NON FAVOREVOLE alla realizzazione del progetto, precisando ulteriormente di doversi stralciarsi la documentazione tutta prodotta dalla NDT in vista della precedente conferenza di servizi del 24.10.2023 e quella prodotta in data 10.11.2023.

Il progetto dovrà essere pertanto ed in ogni caso archiviato, per essere l'Autorità procedente incompetente e per essere la procedura adottata dalla stessa completamente errata e di fatto rivelatasi inadeguata e violativa dei diritti dell'Amministrazione di Atri, con documentazione prodotta in corso d'opera dalla NDT in contrasto con le stesse prescrizioni dell'Autorità procedente e con pareri ormai del tutto superati e non pertinenti che si non si dovrebbero utilizzare.

Il progetto non rispetta la legge ed è carente e mancante di molteplici studi ed analisi previsti dalla specifica normativa, e la sua realizzazione pone gravi rischi sulla salute dei cittadini e dei lavoratori.

Il Sindaco
Prof. Piergiorgio Ferretti

Il Responsabile dell'Area II
Arch. Giovanni Luca Germinario
